



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5

Via Don Angelo Messini, 5 - 06034 Belfiore di Foligno (PG) - Tel. e fax 0742 660071

C.F.: 82001380540 - C.M. PGIC83100E

[www.icfoligno5.edu.it](http://www.icfoligno5.edu.it) email: [pgic83100e@istruzione.it](mailto:pgic83100e@istruzione.it) - [pgic83100e@pec.istruzione.it](mailto:pgic83100e@pec.istruzione.it)



Al personale docente e ATA  
Agli esperti esterni  
Agli operatori *ad personam*

## Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA DEGLI ALUNNI – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art. 2048 del Codice Civile secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

**VISTI** il CCNL 2006/09 comparto Scuola e il CCNL 2016/18 Istruzione e Ricerca;

**CONSIDERATO** che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

### EMANA

la seguente direttiva sulla vigilanza degli alunni, con istruzioni operative al personale scolastico.

### OBBLIGHI DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA VIGILANZA

L'istituzione scolastica ha responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni nel periodo di permanenza negli spazi di pertinenza dell'Istituto. Tutto il personale ha l'obbligo di vigilare sugli alunni dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando tale vigilanza non si sostituisce con quella dei genitori o di loro delegati o, nel caso in cui è prevista l'uscita autonoma, si interrompe con l'uscita da scuola.

La vigilanza, con grado di intensità proporzionato al grado di sviluppo o maturazione degli alunni, ad opera di docenti e collaboratori scolastici, non ha soluzioni di continuità e si svolge in tutti gli spazi scolastici: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, nei corridoi, durante le attività pomeridiane extracurricolari, nelle palestre, nei laboratori, negli spazi esterni, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico...

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del **personale scolastico**, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale. Il **dirigente scolastico** ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/2001).



### a) Personale docente

La responsabilità dei **docenti** rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*. *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); l'insegnante deve dimostrare, perciò, di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando, il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

### b) Personale collaboratore scolastico

L'obbligo di vigilanza, è relativo in via prioritaria, al personale docente, ma coinvolge anche il **personale collaboratore scolastico**. Quest'ultimo è chiamato a coadiuvare i docenti nei compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di collaborazione con i docenti come da normativa contrattuale vigente. Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici infatti rientrano espressamente anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico *“...compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti...”* (Tabella A CCNL 2006/2009).

In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- custodire e sorvegliare l'ingresso della scuola, tenendo sempre le porte d'ingresso rigorosamente chiuse;
- impedire a persone esterne (genitori/tutori, familiari, estranei...) di entrare nelle aule, in palestra, in segreteria, o di muoversi o sostare nei corridoi, se non autorizzate;
- vigilare sugli alunni autorizzati all'ingresso anticipato e/o all'uscita posticipata;
- vigilare sugli spazi comuni dell'edificio scolastico (atri, corridoi...);
- sorvegliare sempre, e in particolare durante l'intervallo, i servizi igienici;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
- comunicare immediatamente al docente coordinatore di plesso l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- garantire i servizi minimi di vigilanza in caso di sciopero del personale docente, come regolato dal contratto integrativo d'istituto;



- avvertire il Dirigente Scolastico o il suo delegato di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al Regolamento di Istituto, nonché alle norme di sicurezza.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio.

### c) **Soggetti esterni**

La vigilanza sugli allievi è compito, altresì, dei **soggetti esterni** che prestano la loro opera di collaborazione quali esperti durante le attività anche extracurricolari previste nel piano dell'offerta formativa o come "operatori *ad personam*".

## **MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

### a) **Accoglienza e vigilanza in fase di ingresso degli alunni**

L'ingresso a scuola degli alunni è fissato in base agli orari di ciascuna sede.

Gli alunni sono ammessi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; in questa fase i **collaboratori scolastici** sono tenuti all'accoglienza e alla vigilanza.

Alcuni allievi, per motivi legati al servizio di trasporto scolastico o a seguito di richiesta motivata da parte dei genitori, sono autorizzati ad accedere anticipatamente ai locali scolastici; **l'ingresso anticipato** è consentito solo a tali alunni e la sorveglianza è in capo ai collaboratori scolastici.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i **docenti** sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; in caso di infortunio di un alunno nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, l'insegnante assente può essere ritenuto responsabile di omessa vigilanza.

Nel caso in cui, per seri motivi o impedimento da giustificare, il docente non si trovi in classe, il personale ausiliario avverte tempestivamente il fiduciario di plesso per la conseguente riorganizzazione del servizio.

### b) **Vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il **docente** assegnato alla classe o gruppo di lavoro in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

Il comportamento degli alunni deve essere improntato al rispetto e alla buona educazione: i docenti si adoperano affinché gli studenti tengano un comportamento consono, il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza, siano utilizzate forbici, compassi, taglierini, squadre ed altro materiale potenzialmente pericoloso sotto stretta sorveglianza.

In particolare:



- **Alunni allontanati dalla classe:** sarebbe bene evitare di mandare gli alunni, per punizione, fuori dall'aula. Tuttavia, laddove se ne ravvisi la necessità, è indispensabile che il docente lasci la porta aperta per non perdere mai di vista l'alunno allontanato.
- **Fotocopie e materiali didattici:** è necessario provvedere alle fotocopie prima dell'orario di inizio delle lezioni, meglio se prenotate ai collaboratori scolastici con anticipo. È comunque opportuno evitare di far uscire gli alunni dall'aula per svolgere attività proprie dei docenti (fotocopiare, portare registri, prendere sussidi e materiali): i docenti sono tenuti a preparare i materiali prima dell'inizio della lezione.
- **Uscita dalle aule da parte degli alunni:** durante le ore di lezione è necessario evitare l'uscita dalle aule da parte degli alunni. Tuttavia, in caso di necessità occorre:
  - far uscire non più di un alunno alla volta,
  - controllare affinché l'uscita non si protragga a lungo,
  - accertarsi che nel corridoio ci sia un collaboratore scolastico,
  - in assenza del collaboratore scolastico valutare la situazione e, se ritenuto indispensabile, lasciare la porta aperta e controllare a distanza.
- **Uscita dalle aule da parte dei docenti:** se, per particolari esigenze contingenti, il docente deve allontanarsi dall'aula, affida preventivamente la classe ad un altro docente o ad un collaboratore scolastico: la classe non deve essere lasciata incustodita.

#### c) Uscita degli alunni da scuola

Gli alunni escono da scuola al termine delle lezioni, secondo l'orario del plesso di appartenenza. Spetta ai **docenti**, ai sensi della normativa contrattuale, l'assistenza in fase di uscita: il docente presente in aula nell'ultima ora di lezione accompagna gli alunni all'ingresso e li consegna ai genitori o ai loro delegati, ad eccezione degli alunni provvisti di autorizzazione all'uscita autonoma che possono allontanarsi in autonomia.

Gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico o pubblico, invece, vengono accompagnati agli autobus dai collaboratori scolastici; nel caso gli alunni usufruiscano dell'uscita autonoma, essi raggiungono gli autobus autonomamente.

Qualora al momento dell'uscita non vi siano persone individuate per la custodia dell'alunno, il docente trattiene l'alunno e lo consegna al collaboratore scolastico in servizio; il responsabile di plesso o il docente stesso rintraccia i genitori, invitandoli a presentarsi prima possibile; in caso di irreperibilità, uno degli adulti presenti, resterà con l'alunno, mentre viene avvisata la segreteria scolastica per rintracciare i genitori. Solo in casi eccezionali, previo confronto con il Dirigente Scolastico, si possono contattare le forze dell'ordine.

Si ricorda che l'uscita autonoma degli alunni è valida solo per l'uscita ordinaria o in caso di uscita anticipata programmata comunicata alle famiglie e segnata per presa visione o richiesta dalle famiglie; in assenza di presa visione o specifica richiesta, occorre la presenza di un genitore o di un delegato.

#### d) Vigilanza sugli alunni durante i cambi di turno tra i docenti

Il trasferimento dei docenti da una classe all'altra deve essere organizzato con il supporto dei collaboratori scolastici o, in caso di non immediata reperibilità di questi, del collega della classe accanto, evitando che gli allievi rimangano privi di sorveglianza. È necessario che i cambi classe avvengano velocemente al suono della campanella.

Sempre per favorire il cambio di turno, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla II ora in poi o che hanno avuto un'ora



“libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, davanti all’aula interessata, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al docente fiduciario di plesso e quindi al Dirigente scolastico affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

#### **e) Vigilanza sugli alunni durante la ricreazione, la refezione e la pausa del dopo mensa**

Durante l’**intervallo/ricreazione** gli alunni consumano uno spuntino all’interno delle aule o sul corridoio/atrio, comunque sempre in spazi in cui l’insegnante può vigilare; si recano al bagno uno alla volta, da ogni classe (senza portare con sé la colazione); non possono spostarsi da un piano all’altro dell’edificio o sostare lungo le scale interne.

Provvedono alla vigilanza in aula e sul corridoio/atrio gli insegnanti in servizio al momento del suono della campanella di inizio della ricreazione. Se la ricreazione si svolge sul corridoio, il docente assumerà una posizione che gli permetta di vigilare contemporaneamente l’aula (se ci sono alunni all’interno) e il corridoio stesso.

Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

Spetta al personale collaboratore scolastico di turno fornire supporto agli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio o atrio di competenza, anche i servizi igienici, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose.

Durante la **mensa**, gli alunni consumano il pasto sotto la vigilanza degli insegnanti di turno.

Durante le attività ludico-ricreative, **dopo il pranzo**, gli insegnanti si distribuiscono nei vari spazi (aperti e/o chiusi utilizzati a tal fine) in modo tale da esercitare la vigilanza in maniera efficace.

Nei periodi dell’anno in cui è possibile effettuare momenti ricreativi in cortile, si raccomanda la massima vigilanza e controllo degli stessi, specie nelle zone limitrofe ai cancelli. È necessario non permettere agli alunni di parlare con estranei.

Nei periodi di utilizzo del cortile, i collaboratori scolastici dovranno effettuare un controllo giornaliero degli spazi esterni di pertinenza della scuola per evitare la presenza di oggetti pericolosi.

#### **f) Vigilanza sugli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici**

Nei trasferimenti interni all’edificio scolastico o tra edifici scolastici, gli alunni si spostano in fila ordinata, accompagnati dai loro docenti. L’accesso degli alunni a laboratori e palestre avviene alla presenza dell’insegnante, che ha cura di impartire precise disposizioni inerenti le norme di sicurezza e le norme d’uso dei materiali e degli strumenti presenti.

### **MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONI PARTICOLARI**

#### **g) Vigilanza durante le uscite didattiche/viaggi d’istruzione**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di alunni disabili, viene designato un accompagnatore ogni uno o due alunni disabili. Se necessario, si può prevedere anche la presenza di collaboratori scolastici.



In caso di uscite che prevedono il pernottamento, i docenti devono prestare adeguata attenzione al momento dell'ingresso nelle strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità: è necessario che i docenti controllino le camere assegnate prima dell'ingresso in esse degli alunni al fine di rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, come la richiesta di immediata sostituzione della camera con altra priva di pericolosità, oppure - anche in relazione all'età degli alunni ospitati - impartire agli alunni specifiche disposizioni affinché non adottino condotte pericolose.

#### **h) Infortuni**

In caso di infortunio di un alunno durante l'orario scolastico, si deve tempestivamente effettuare una segnalazione e una relazione dettagliata sull'accaduto, da depositare presso gli Uffici di Segreteria, al fine di attivare la pratica con l'assicurazione e l'eventuale denuncia all'INAIL.

In materia di responsabilità civile vi sono numerose pronunce della giurisprudenza che appaiono costanti:

- la responsabilità dell'insegnante non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che l'evento dannoso è stato causato nonostante la sua presenza e sorveglianza, ovvero non vi è colpa "in vigilando" prevista dall'art. 2048 del C.C.;
- in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
- il docente che abbia diligentemente sorvegliato i suoi alunni, non è responsabile di fatti che per la loro "repentinità" ed "imprevedibilità" abbiano impedito un suo "tempestivo ed efficace intervento".

#### **i) Assenza di un docente**

In caso di assenza di un docente, spetta al fiduciario di plesso organizzare la custodia degli alunni del collega assente, fino all'arrivo dell'insegnante supplente (laddove previsto).

La custodia degli alunni deve essere assicurata tramite le seguenti misure:

1. utilizzo docenti in compresenza del modulo/classe/sezione;
2. utilizzo docenti in compresenza di altre classi/sezioni;
3. utilizzo dei docenti che devono recuperare permessi brevi (se non già in servizio);
4. utilizzo dei docenti di sostegno di altre classi/sezioni, solo nel caso di assenza dell'alunno H;
5. utilizzo del docente di sostegno contitolare della classe del collega assente;
6. utilizzo ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti;
7. abbinamento di due classi parallele (fino ad un massimo di 27 alunni senza alunni H e 25 con alunni H);
8. ripartizione degli alunni, suddivisi in gruppi, fra le varie classi (fino ad un massimo di 27 alunni senza alunni H e 25 con alunni H).

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.

#### **j) Ingresso estranei – ingresso genitori**

È fatto divieto a persone esterne (genitori/tutori, familiari, estranei...) di accedere nei locali scolastici, se non dopo l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o del personale delegato. A tal proposito, i collaboratori scolastici devono assicurarsi che le porte di ingresso della scuola siano chiuse, in particolare durante le ore di lezione.



Non è consentito ai docenti ricevere persone esterne, né è permesso ai genitori o ad altri di accedere alle aule nel corso delle attività didattiche e soffermarsi nei corridoi o circolare senza autorizzazione all'interno della Scuola: essi devono attendere nell'atrio mentre il collaboratore scolastico addetto all'accoglienza si attiva per risolvere l'esigenza esposta, ciò al fine di non creare disturbo o turbativa.

I genitori che accompagnano gli alunni dopo il normale orario di inizio delle lezioni o che li vengono a prendere prima del termine delle lezioni, sono tenuti a fermarsi nell'atrio: non è consentito l'ingresso del genitore nell'aula durante l'orario di lezione.

Eventuale personale tecnico (operai, manutentori, elettricisti, ecc.) che accede alla struttura per interventi disposti dal Comune deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico.

### **NORME FINALI**

Le presenti disposizioni sono permanenti e rimangono in vigore fino a modifica, integrazione o revoca; sono pubblicate all'albo d'Istituto e alla pagina dei regolamenti sul sito web della scuola.

Qualsiasi danno a cose e persone e/o disfunzione organizzativa sarà addebitato a chiunque abbia messo in atto comportamenti contrari e/o trasgressivi delle istruzioni di cui al presente dispositivo.

Il Dirigente Scolastico  
*Dott.ssa Alessia Marini*

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse